



## Emergenza COVID-19

Nuove restrizioni e interventi di sostegno per  
lavoratori con figli minori

# Nota di Aggiornamento

15 marzo 2021



## **Sommario**

<b>1. Premessa</b>	<b>2</b>
<b>2. Nuove restrizioni</b>	<b>2</b>
<b>3. Misure di sostegno per lavoratori con figli minori</b>	<b>2</b>

## 1. Premessa

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il **DL n. 30/2021**, in vigore dal 13 marzo scorso, recante *“Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”*.

Visto l'evolversi della situazione epidemiologica e considerato il carattere particolarmente diffusivo della pandemia, il nuovo DL rafforza il quadro della regolamentazione emergenziale e prevede interventi di sostegno per lavoratori con figli minori.

Di seguito, una sintesi delle principali misure di interesse per le imprese.

## 2. Nuove restrizioni

Quanto alle nuove misure di contenimento, il nuovo DL prevede che:

- dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni “gialle”, si applichino le misure previste per le zone “arancioni” (art. 1, co.1);
- dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure previste per le zone “rosse” si applichino anche nelle Regioni con incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti (art. 1, co. 2);
- dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possano disporre l'applicazione delle misure stabilite per le zone “rosse”, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive (tra quelle previste dall'art. 1, co. 2 del DL n. 19/2020): **i**) nelle Province con incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; **ii**) nelle aree in cui la circolazione delle varianti del virus determini un alto rischio di diffusività o induca malattia grave (art. 1, co. 3);
- nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, a eccezione delle zone “bianche”, si applichino le misure stabilite per le zone “rosse” (art. 1, co. 5).

Si segnala che **il nuovo DL non incide sullo svolgimento delle attività produttive**, che proseguono e per le quali continuano a valere l'applicazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio nazionali (generale, edilizia e trasporto e logistica) (art. 4 del DPCM 2 marzo 2021) e la raccomandazione in merito all'utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile (art. 6 del DPCM 2 marzo 2021).

## 3. Misure di sostegno per lavoratori con figli minori

Il nuovo DL dispone misure di sostegno per lavoratori con figli minori, **applicabili fino al 30 giugno p.v.** (art. 2, co. 10).

In particolare, il nuovo DL prevede che il genitore di figlio convivente minore di anni 16, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, possa svolgere la **prestazione di lavoro in modalità agile** per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da COVID-

19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dall'autorità sanitaria competente (art. 2, co. 1).

**Nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile**, il nuovo DL consente al genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all'altro genitore, di **astenersi dal lavoro** per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da COVID-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità (ex art. 4, co. 1 della legge n. 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura (art. 2, co.2).

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta (art. 2, co. 3):

- in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa;
- la copertura da contribuzione figurativa.

È, altresì, **consentito convertire nel congedo disposto dal nuovo DL** (con diritto all'indennità) gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del D. Lgs n. 151/2001 (c.d. Testo unico sulla maternità e paternità), fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 al 13 marzo 2021, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da COVID-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio. Tali periodi non saranno, pertanto, né computati, né indennizzati a titolo di congedo parentale (art. 2, co. 4).

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni e qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha **diritto di astenersi dal lavoro** - per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da COVID-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dall'autorità sanitaria competente - **senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro** (art. 2, co. 5).

I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato (appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari), per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate in caso per i casi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di infezione da COVID-19 del figlio, nonché di quarantena del figlio. Il *bonus* viene erogato mediante il libretto famiglia (ex art. 54-bis del DL, n. 50/2017) o, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.



**Il *bonus* può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di previsti dal nuovo DL o comunque in alternativa agli stessi** (art. 2, co. 6).

Per i giorni in cui un genitore usufruisce delle misure disposte dal nuovo DL, oppure non svolge alcuna attività lavorativa ovvero è sospeso dal lavoro, l'altro genitore **non può fruire dell'astensione dal lavoro** (retribuita o meno ai sensi del citato art. 2, commi 2 e 5), **né del *bonus***, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle nuove misure.